

(ATTI DEL GOVERNO N° 3780).
LEGGI sui Conflitti di giurisdizione in data 20 novembre 1859.
inserta nella Gazz. Piem. del 20 dicem. successivo.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

In virtù dei poteri straordinari a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile 1859;
Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Vi è conflitto quando l'Autorità giudiziaria si occupa di questioni riservate alle determinazioni dell'Autorità amministrativa, o quando un Tribunale ordinario si occupa di una questione riservata ai Tribunali del contenzioso amministrativo.

Dei conflitti positivi fra i Tribunali del contenzioso amministrativo ed i Tribunali ordinari.

Art. 2. Quando verta dinanzi ad un Tribunale ordinario una causa che il Governatore creda di cognizione dei Tribunali del contenzioso amministrativo, egli dovrà richiedere al Tribunale ordinario la rimessione della causa al Tribunale competente del contenzioso amministrativo.

La richiesta sarà fatta mediante memoriale ragionato da dirigersi al pubblico Ministero.

Art. 3. Il pubblico Ministero promuoverà immediatamente le deliberazioni del Tribunale ordinario sulla richiesta del Governatore, unendovi le sue conclusioni.

Art. 4. Nei cinque giorni successivi alla deliberazione del Tribunale, il pubblico Ministero trasmetterà al Governatore copia della medesima e delle suddette conclusioni.

Art. 5. Se il Tribunale ordinario non fa luogo all'istanza, il Governatore potrà con suo decreto eccitare il conflitto entro dieci giorni successivi alla trasmissione di cui nell'articolo precedente.

Qualora la deliberazione sia conforme all'istanza del Governatore, il pubblico Ministero dovrà farla notificare per mezzo della Segreteria del Tribunale ai Procuratori della parti, le quali potranno appellarne; in questo caso sarà in facoltà del Governatore di eccitare egualmente il conflitto nei dieci giorni successivi all'introduzione dell'appello notificato dalle parti al pubblico Ministero, il quale ne informerà il Governatore.

Il conflitto potrà essere eccitato nello stesso termine, quand'anche prima della scadenza del medesimo il Tribunale avesse pronunciato sul merito.

Art. 6. Eccettuato il caso previsto nell'ultimo alinea dell'articolo precedente non potrà mai eccitarsi il conflitto dopo una sentenza definitiva di merito non soggetta ad appello, o passata in giudicato.

Art. 7. Il decreto con cui il Governatore ecciterà il conflitto farà menzione della deliberazione del Tribunale, ed, occorrendo, dell'atto di appello, e specificherà i motivi pei quali crederà competente il Tribunale del contenzioso amministrativo.

Art. 8. Il decreto del Governatore entro i dieci giorni di cui all'art. 5 verrà trasmesso al pubblico Ministero; questi ne rilascerà ricevuta, e lo comunicherà al Tribunale che dovrà sospendere il giudizio.

Art. 9. Qualora la questione portata avanti al Tribunale ordinario fosse anche vertente innanzi ad un Tribunale pel contenzioso amministrativo, non si potrà neppure da questo procedere ad atti ulteriori, sotto pena di nullità.

Art. 10. Nei cinque giorni successivi alla pronunciata sospensione, il Ministero pubblico la farà notificare per mezzo della Segreteria del Tribunale ordinario ai Procuratori delle parti; i quali fra il nuovo termine di quindici giorni potranno prendere visione presso la stessa Segreteria del decreto del Governatore, e delle carte relative, e presentare all'Ufficio del Ministero pubblico le loro memorie sul punto di competenza, coi titoli giustificativi.

Art. 11. Il Ministero pubblico rassegnerà immediatamente la decisione del Tribunale, il decreto del Governatore, e le memorie e produzioni delle parti, colle sue osservazioni, al Ministero dell'Interno, dal quale si provvederà a termini dell'articolo 17 della Legge 30 ottobre 1859 (N.º 3707).

Art. 12. Potrà anche eccitarsi il conflitto nei giudizi per contravvenzione, ed in tali casi si osserveranno le forme precedentemente stabilite.

Dei conflitti positivi tra l'Autorità amministrativa e l'Autorità giudiziaria.

Art. 15. Quando siavi causa vertente innanzi ad un Tribunale ordinario intorno ad oggetto che il Governatore creda di esclusiva competenza dell'Autorità amministrativa, richiederà il Tribunale di dichiararsi incompetente, e procederà colle norme stabilite nell'art. 5 e seguenti.

Art. 14. Se la lite verte avanti un Tribunale del contenzioso amministrativo, il Governatore per mezzo dell'Ufficiale incaricato delle funzioni di pubblico Ministero richiederà il Tribunale di pronunciare, la sua incompetenza.

Art. 16. In seguito alla decisione di cui nel precedente articolo, si procederà ulteriormente a norma di quanto è prescritto agli articoli, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente Legge, e si trasmetterà, ove ne sia il caso, al Ministero dell'Interno la decisione del Tribunale, e le memorie e produzioni delle parti per la risoluzione del conflitto a termini di Legge.

Dei conflitti negativi.

Art. 16. Quando un Tribunale ordinario ed un Tribunale del contenzioso amministrativo si saranno rispettivamente dichiarati incompetenti a conoscere di una stessa controversia, la parte più diligente ricorrerà al Ministero dell'Interno, e verrà determinata la competenza per Decreto Reale a norma dell'art. 17 della Legge 30 ottobre 1859 Nº 3707.

Lo stesso si osserverà nel caso in cui l'Autorità giudiziaria e l'Autorità amministrativa si dichiarino incompetenti a statuire sovra un ricorso.

Ordiniamo che la presente Legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta degli Atti del Governo mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dat. in Torino addì 20 novembre 1859.

VITTORIO EMANUELE

U. RATTAZZI.

(L. S.) IV° il Guardasigilli RATTAZZI.